



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

Ai sigg. **Sindaci**  
dei Comuni della provincia di Bergamo

### **CIRCOLARE DISCIPLINA SPESE**

**OGGETTO: Rimborso spese elettorali sostenute dai Comuni per le competenze dovute ai componenti dei seggi e per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni politiche del 25 settembre 2022. Rendicontazione delle spese.**

A seguito delle indicazioni pervenute dal Ministero dell'Interno con circolare DAIT n. 94/22 del 30 agosto 2022, visualizzabile alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n94-del-30-agosto-2022>, si forniscono le seguenti istruzioni per agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni politiche del prossimo 25 settembre 2022 e garantire il regolare pagamento delle spese.

#### **§ 1 - Finanziamento.**

Per il finanziamento delle spese ritenute indispensabili, per l'attuazione delle consultazioni in oggetto indicate, si è in attesa di conoscere l'ammontare delle risorse che saranno stanziare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul capitolo 1312, pg. 1, denominato "Rimborso ai Comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per il corrente anno 2022.

L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell'Interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo parametri distinti per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali. **Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni** (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, così come modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Appena il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno conoscerà l'ammontare del finanziamento disposto dal citato Dicastero finanziario, provvederà a comunicare l'importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune, elemento che costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dai Comuni.

Nelle more della cennata comunicazione, si ripete la raccomandazione di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

### **§ 2 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.**

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e quelle relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e cioè regolarmente impegnate.

#### **a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali**

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori) sono quelli previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62.

Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni politiche del 25 settembre 2022 (n. 2 schede) ai componenti dei seggi ordinari sono quelli riportati di seguito, comprensivi delle maggiorazioni, da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, di € 37,00 (Presidenti) e di € 25,00 (Scrutatori e Segretari):

#### **▪ Seggi ordinari**

- Presidenti: € 187,00

- Scrutatori e Segretari: € 145,00

#### **▪ Seggi speciali (qualunque sia il numero delle consultazioni)**

- Presidenti: € 90,00

- Scrutatori e Segretari: € 61,00

L'onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni di seggio. Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi.

Alla relativa liquidazione, i Comuni provvedono in base al prospetto conforme all'allegato **modello A**, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 che dispone quanto segue: “*gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla*



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*  
formazione della base imponibile ai fini fiscali". Prima di effettuare le liquidazioni, i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

### **a1) Diritto al trattamento di missione dei presidenti di seggio**

La legge 13 marzo 1980, n. 70, ha stabilito che oltre all'onorario fisso, ai soli Presidenti dei seggi compete il trattamento di missione allorché essi debbano recarsi fuori dai Comuni di residenza.

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

### **a2) Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto dei presidenti di seggio**

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1a categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni).

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto per spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure:

- a) complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;
- b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).

### **a3) Spese di viaggio e compensi chilometrici dei presidenti di seggio**

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute, sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea, se l'uso di questi consenta un evidente notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, considerato che al pagamento delle competenze in parola si provvede appena ultimate le operazioni di scrutinio, e stante la impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.

Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.

Non è estensibile ai Presidenti di seggio, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all'utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i Presidenti di seggio può essere assentito l'utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni.

In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Il rimborso delle spese di cui sopra potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all'allegato **modello B**, al cui corredo occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori dal centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato.

In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge n.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

836/1973, calcolate secondo i percorsi più brevi. Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall'articolo 12 della citata legge n. 836 del 1973.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data di rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre la sede di servizio, l'effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità.

I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale.

Tutti i pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all'allegato **modello C**, devono essere compresi nei rendiconti unici che i Comuni sono tenuti a presentare a questa Prefettura, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti indicati al precedente paragrafo 1.

Si evidenzia di attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni, sia per quanto concerne l'effettuazione e la documentazione delle varie spese, sia per quanto concerne la presentazione di un unico elaborato (rendiconto unico).

Ai suddetti riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso **modello C**, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle di liquidazione dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui sopra.

Per il solo Comune di Bergamo, capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito esibire apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli.

### **b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario**

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 400, lettera d), ha apportato modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

Pertanto ai sensi del citato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia **lunedì 1° agosto 2022**, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina **venerdì 30 settembre 2022**, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni, saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente, sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versare a cura del Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo, a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, e, successivamente, trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla Prefettura.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo di precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003, e s.m.i. Inoltre, nella determinazione autorizzativa debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Ministero dell'Interno ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione di buoni pasto *straordinari* (per giornate di rientro pomeridiano *diverse* dalle giornate di rientro contrattuale) al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato **rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni** (articolo 15, comma 3, decreto-legge n. 8/1993).

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti Locali, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli Enti Locali, successivamente integrato dagli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

Il predetto articolo 39 – come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale per eventi straordinari e per calamità naturali – dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 C.C.N.L. richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga ai principi di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio di quattro mesi, stabiliti dalla normativa vigente.

Per procedere alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario, dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del succitato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

A tal fine, si rileva che l'art. 16 del citato C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'articolo 20, comma 2, del CCNL del 22 febbraio 2010, disciplinante l'onnicomprendività del rapporto di lavoro del citato personale.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione, non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato decreto-legge n. 8/1993.

Si evidenzia, infine, che in data 4 agosto 2022 è stata sottoscritta l'ipotesi del nuovo CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali e, pertanto, nella determinazione dell'onere complessivo già determinato, i Comuni dovranno tener conto dei riflessi applicativi del nuovo accordo negoziale.

### **c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato**

Qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata dal Ministero dell'Interno. Pertanto, dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e s.m.i.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del Comune, è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale. In particolare il comma 2 dell'articolo 16 citato, dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un





## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9 maggio 2006, nelle misure:

- 15% nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
- 20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- 25% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il comma 4 del predetto articolo 16, consente che – in occasione delle consultazioni – il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%). Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

Si evidenzia, infine, che pure in tale ipotesi, si dovrà tener conto anche dei riflessi applicativi del nuovo CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 4 agosto 2022.

Infine, si richiama l'attenzione sui prospetti di liquidazione del lavoro straordinario. Dovranno essere prodotti due prospetti '*mensili*' ove siano chiaramente evidenziate le 'ore autorizzate', le 'ore effettivamente espletate' e le 'ore liquidate' che, in conformità alla vigente normativa e alla consolidata giurisprudenza, *non potranno in alcun modo eccedere le ore preventivamente autorizzate.*

### **d) Spese relative agli stampati (o software sostitutivi di stampati), non forniti direttamente dallo Stato**

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi di stampati, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

### **e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine**

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà del Comune, per l'acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l'eventuale acquisto di cabine elettorali. In mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, il Ministero dell'Interno ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

La documentazione relativa all'acquisto di nuove cabine dovrà essere corredata da apposita attestazione dalla quale risultino i seguenti dati: dotazione preesistente, relativo anno di acquisizione, dismissioni dall'uso delle cabine elettorali per inservibilità connessa al superamento del periodo di vita utile delle stesse.

Si precisa che il rimborso della spesa per l'acquisto delle cennate cabine rientra, comunque, nell'ambito dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 1.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola, come già detto, dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

In ordine alla eventuale pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi.

### **f) Spese per collegamenti telefonici**

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

### **g) Spese per la propaganda elettorale**

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, nel rammentare le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dalla citata legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 400, lettera h), anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali – trattandosi di beni che pur subendo un progressivo, ma lento deterioramento consentono utilizzi per periodi superiori all'anno – il Ministero dell'Interno, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.

A tal fine si rende necessario corredare la documentazione relativa alla spesa in argomento di apposita attestazione dalla quale risultino i seguenti dati: dotazione preesistente, relativo anno di acquisizione, dismissioni dall'uso dei tabelloni elettorali per inservibilità connessa al superamento del periodo di vita utile degli stessi.

### **h) Spese postali**

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

- 1) plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Prefetture, alle altre Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;
- 2) plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- 3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei;
- 4) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. E' altresì consentito ai Sindaci dei Comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono.

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi entro i termini indicati al successivo paragrafo 4.

Relativamente al punto 3), si precisa che, in esecuzione di quanto disposto in merito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto ai quali sono state spedite le cartoline avviso.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

### **i) Ulteriori spese**

Possono essere imputate al capitolo 1312, p.g. 1, le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Relativamente alle spese rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine si ribadisce che le stesse non possono essere poste a carico del capitolo 1312, pg 1, e che occorre fare riferimento al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza al quale dovranno indirizzati gli eventuali quesiti.

L'ammissibilità a rimborso delle spese anzidette avverrà a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni.

*Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.*

### **§ 3 - Pagamenti in favore dei Comuni.**

Il pagamento dell'anticipo sui rimborsi delle spese elettorali in favore di ciascun Comune sarà disposto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno non appena sarà possibile conoscere l'ammontare delle risorse che saranno stanziare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **§ 4 – Presentazione dei rendiconti.**

I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica che verrà inviata con successiva circolare prefettizia.

Detto rendiconto dovrà essere inviato a questa Prefettura con la massima sollecitudine ed in ogni caso **non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro mercoledì 25 gennaio 2023, pena la decadenza dal diritto del rimborso**, come espressamente sancito dal più volte menzionato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993 e s.m.i.

Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell'elaborato.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) **copia degli atti di liquidazione** delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle **determinazioni di autorizzazione**, ai sensi della più volte menzionata legge n. 68 del 1993.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

Al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, i Comuni dovranno allegare prospetti mensili, conformi alla modulistica che verrà inviata con successiva circolare prefettizia, contenenti i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate nel rispetto del monte ore individuale preventivamente autorizzato;

b) **mandati di pagamento con le quietanze dei percipienti.** Per i Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, oltre agli stessi mandati cumulativi, dovrà essere presentata una dichiarazione formale nella quale il responsabile del servizio attesti che nel mandato globale esibito sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione;

c) **per il solo Comune di Bergamo, capoluogo di provincia,** attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli;

d) **fatture analitiche originali** prelevate dal sistema SDI (FATTURE ELETTRONICHE VERSIONE FPA12 **prodotte con foglio di stile SdI** – no file di visualizzazione elaborato dal programma in uso – no file .xlm). Tali fatture dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la regolarità della fornitura, il visto, ove occorra, per la presa in carico e gli estremi dei relativi mandati di pagamento. Tutte le fatture, inoltre, devono essere corredate di documenti per la verifica della regolarità contributiva (DURC) e di documentazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010;

e) **contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;**

f) **prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi di spese;**

g) **eventuale ulteriore documentazione** che questo Ufficio riterrà opportuno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

Tutte le forniture di beni, servizi e prestazioni, dovranno osservare le norme regolamentari adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I Comuni dovranno perciò redigere apposita rendicontazione, entro e non oltre 4 mesi dalla data delle consultazioni medesime, da trasmettere, **esclusivamente all'indirizzo PEC [protocollo.prefbg@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbg@pec.interno.it)**, nella consueta modalità telematica (un unico file firmato digitalmente – firma CADES).

Al riguardo, si precisa che, per semplificare e rendere omogenea l'attività di rendicontazione da parte di codesti Comuni, verrà predisposta la modulistica necessaria. **Detta modulistica verrà**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo*

**trasmessa alle SS.LL. con successiva circolare che riassumerà le principali prescrizioni operative di compilazione dei rendiconti.**

La tardiva presentazione del rendiconto (vale a dire oltre il termine perentorio del 25 gennaio 2023) comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il saldo, se dovuto, mentre la mancanza del rendiconto, dopo sollecito ad adempiere, determinerà l'adozione del provvedimento coattivo di recupero dell'intero importo attribuito.

Si ricorda, infine, che tutti gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di questa Prefettura fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

*Bergamo, data del protocollo*

Il Prefetto  
(Ricci)

**MODELLO A**

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....  
 ELEZIONE DEL CONSIGLIO <sup>1</sup> ..... (se ricorre)

**ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. \_\_\_\_\_**

PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DI SEGGIO					PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA LIQUIDAZIONE
N. d'ord.	Cognome, nome e indirizzo dei componenti	Qualifica (Presidente, segretario o scrutatore)	Partecipazione alle operazioni <sup>2</sup>	Codice fiscale	Onorario fisso spettante
1	2	3	4	5	6
Totali € .....					
Si attesta che le suindicate persone hanno partecipato alle operazioni del seggio per tutta la durata delle stesse. ....., n° .....  Il Segretario del seggio .....  Il Presidente del seggio .....					..... Visto per la liquidazione Bollo del Comune Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio) .....

<sup>1</sup> Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere

<sup>2</sup> Indicare sì o no

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....  
 ELEZIONE DEL CONSIGLIO <sup>1</sup> ..... (se ricorre)

**TABELLA DEL RIMBORSO SPESE**

Dovute al Sig. .... Codice fiscale .....

Residenza anagrafica: Comune di ..... Località del seggio .....

Itinerario Percorso	Km.	SPESE DI VIAGGIO				TOTALE
		IN FERROVIA		Via mare e altri mezzi di linea	Altre spese e rimborsi	
		Costo del biglietto	Vagone letto o cuccetta			
Da ..... a .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Da ..... a .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Da ..... a .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	<b>Totale</b>	€ .....	€ .....	€ .....	€ .....	€ .....
RIMBORSO DELLE SPESE PER IL PERNOTTAMENTO DI ..... CATEGORIA .....						€ .....
RIMBORSO SPESE PER N. ....PASTI .....						€ .....
<b>TOTALE RIMBORSO SPESE</b>						€ .....
Durata della missione Dal giorno ..... al giorno ..... Dal giorno ..... al giorno ..... Dal giorno ..... al giorno ..... Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere partito per la missione il giorno..... e di essere rientrato in sede, a missione ultimata, il giorno.....  ....., li ..... <div style="text-align: right;">..... (Firma del titolare della tabella)</div>						
<b>TRATTI COMPIUTI CON L'USO DI MEZZI PROPRI</b> da ..... a ..... km..... (vedi certificato di distanza)						Km ..... € ..... € ..... (pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina)
da ..... a ..... km..... (vedi certificato di distanza)						Km ..... € ..... € ..... (pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina)
<b>TOTALE COMPENSI CHILOMETRICI</b>						€ .....
						€ .....
Bollo del Comune						Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio)  _____

<sup>1</sup> Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere



COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....  
 ELEZIONE DEL CONSIGLIO <sup>1</sup> ..... (se ricorre)

**RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ONORARI E RIMBORSO SPESE  
 AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. \_\_\_\_\_**

1	2	3	4	5	6
ESTREMI DEL MANDATO		BENEFICIARI	OGGETTO DELLA SPESA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI UNITI AL MANDATO	IMPORTO PAGATO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO
NUMERO	DATA				
<b>ONORARI</b>					
				<b>TOTALI</b>	.....
<b>RIMBORSO SPESE</b>					
				<b>TOTALI</b>	.....
Ammontare della spesa per onorari (col. 6)					€ .....
Ammontare del rimborso delle spese (col. 6)					€ .....
<b>TOTALE spesa pagata</b>					<b>€ .....</b>
....., il.....		Bollo del Comune		Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio) .....	

<sup>1</sup> Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere